

Delibera n° 131

Estratto del processo verbale della seduta del
27 gennaio 2017

oggetto:

LR 26/2014 – DGR 2325/2016 E DGR 2446/2016 - SUBENTRO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA NELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI U.C.I.T. SRL.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	assente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e in particolare:

- l'art. 32, comma 3 il quale prevede che, tra le altre, le funzioni indicate al punto 5 bis dell'allegato B, già di competenza provinciale sono trasferite alla Regione a decorrere dall'1 gennaio 2017;
- l'Allegato B, punto 5 bis che richiama le funzioni in materia di energia di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”;
- l'art 35 che definisce il piano di subentro come il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari, e stabilisce le modalità di approvazione del piano stesso;

Visto l'articolo 3 della legge regionale n. 19/2012, che dispone che le Province provvedano, tra l'altro, al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

Vista la deliberazione 16 dicembre 2016, n. 2446 con la quale, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26/2014, la Giunta regionale ha approvato la proposta del piano di subentro della Provincia di Udine, già oggetto dell'intesa sottoscritta dall'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme e dal Presidente della Provincia di Udine in data 12 dicembre 2016, protocollo n. 12338, rinviando la definizione degli ulteriori aspetti di dettaglio di natura tecnica ai contatti ed alle intese fra i rispettivi uffici della Regione e della Provincia;

Preso atto che il sopra citato piano di subentro della Provincia di Udine riguarda, tra le altre, anche le funzioni in materia di energia di cui all'Allegato B, punto 5 bis della legge regionale 26/2014 e che in particolare all'Allegato 7 al Piano, relativo agli enti partecipati, viene indicata la partecipazione della Provincia di Udine in U.C.I.T. S.r.l. per una quota pari a euro 21.000,00 (ventunomila), pari al 70% del capitale sociale;

Vista la deliberazione 2 dicembre 2016, n. 2325 con la quale, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26/2014, la Giunta regionale ha approvato la proposta del piano di subentro della Provincia di Gorizia, già oggetto dell'intesa sottoscritta dall'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme e dal Presidente della Provincia di Gorizia in data 29 novembre 2016, protocollo n. 11964, dando atto dell'impegno a definire gli ulteriori aspetti di dettaglio di natura tecnica mediante i contatti e le intese fra i rispettivi uffici della Regione e della Provincia;

Preso atto che il sopra citato piano di subentro della Provincia di Gorizia riguarda, tra le altre, anche le funzioni in materia di energia di cui all'Allegato B, punto 5 bis della legge regionale 26/2014 e che in particolare all'Allegato 5 al piano, relativo agli enti partecipati, viene indicata la partecipazione della Provincia di Gorizia in U.C.I.T. S.r.l. per una quota pari ad un valore nominale di euro 3.000,00, (tremila) corrispondente al 10% del capitale sociale, indicando che si tratta di società affidataria *in house* del servizio di controllo degli impianti termici;

Dato atto che, conseguentemente, la Regione subentra *ex lege* nella partecipazione in U.C.I.T. S.r.l. per una quota complessiva pari ad un valore nominale di euro 24.000,00, corrispondente all'80% dell'intero capitale sociale;

Visto lo statuto di U.C.I.T. S.r.l., dal quale risulta che la Società è a totale capitale pubblico, pari a euro 30.000,00, (trentamila) interamente partecipata da enti pubblici per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali degli enti partecipanti e ha ad oggetto l'esercizio sul territorio dei soci e per conto degli stessi, che ne mantengono la titolarità, delle attività finalizzate a:

- 1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- 2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- 3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- 4) verifiche in materia energetica;

La società:

- potrà esclusivamente compiere le operazioni ed assumere le iniziative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle limitazioni eventualmente previste da leggi speciali;

- dovrà operare esclusivamente per i soci e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara;

Preso atto che il medesimo statuto prevede che la partecipazione degli enti locali non possa in ogni caso essere inferiore al 100% dell'intero capitale sociale, per tutta la durata della società e che la Provincia di Udine debba sempre e comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale (articolo 5);

Preso atto che ai sensi dell'art. 14 dello statuto i soci approvano in via preventiva:

- il bilancio previsionale e il programma annuale delle attività di controllo, che devono essere trasmessi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- il piano industriale pluriennale;
- le tariffe applicabili;
- la dotazione organica del personale dipendente e dei collaboratori esterni, nonché le sue variazioni;
- l'acquisizione e dismissione di beni immobili;

Visto, altresì, l'articolo 24 dello statuto, ai sensi del quale l'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci e che non potrà comunque agire autonomamente in merito all'effettuazione di nuove attività diverse da quelle previste dall'oggetto sociale, ovvero in riferimento alla limitazione territoriale stabilita all'articolo 3 dello statuto stesso, se non previa autorizzazione preventiva dei soci;

Visti i contratti di servizio in essere con cui la Provincia di Udine e la Provincia di Gorizia affidano ad U.C.I.T. S.r.l. l'effettuazione del servizio di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n.10 recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" nonché ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dei successivi decreti attuativi;

Preso atto della natura di società *in house* rivestita dalla U.C.I.T. S.r.l.;

Considerato che per lo svolgimento delle funzioni transitate alla Regione può utilmente essere mantenuto l'affidamento *in house* a U.C.I.T. S.r.l. in quanto:

- sussistono i requisiti richiesti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per il regime speciale degli affidamenti *in house*, così come già verificati nel corso del 2016 dalla Provincia di Udine (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 dell'01 giugno 2016 e direttiva di Giunta provinciale n. 53 del 31 agosto 2016) e dal Comune di Udine (deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27 luglio 2016) in sede di rinnovo del contratto di servizio;

Ritenuto di individuare U.C.I.T. S.r.l. quale società *in house* della Regione, idonea

allo svolgimento delle funzioni trasferte alla Regione ai sensi della legge regionale 26/2014 e in precedenza attribuite alle Province di Udine e di Gorizia ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19/2012, relative al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 192/2005;

Dato atto che la Regione subentra pertanto a pieno titolo nella gestione dei contratti di servizio in essere con le Province di Udine e Gorizia, garantendo la necessaria operatività di U.C.I.T. S.r.l. ai fini della continuità del servizio da erogare alla collettività;

Ritenuto di dover ricondurre U.C.I.T. S.r.l. alla disciplina regionale in materia di società *in house* regionali;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 8 aprile 2009, n. 838 la quale stabilisce che la Regione esercita sulle società *in house* interamente possedute il controllo analogo, inteso quale esercizio di funzioni di indirizzo, di controllo e di vigilanza, da svolgersi sia *ex ante* che *ex post*, tanto sugli organi che sull'intera attività delle società interamente partecipate dalla stessa e titolari di un affidamento *in house*, in maniera tale da avere in ogni momento un potere di influenza determinante sulle stesse società, dal punto di vista sia strutturale che funzionale, anche in ottica gestionale e finanziaria, nei termini e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 alla medesima deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto che U.C.I.T. S.r.l. è partecipata anche da un altro soggetto pubblico;

Ritenuto opportuno estendere la suddetta disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 838/2009, ivi compresa la nozione di controllo analogo, anche all'esercizio da parte della Regione del controllo analogo su U.C.I.T. S.r.l., ad integrazione di quanto già previsto nel relativo Statuto, nei limiti di compatibilità con la diversa compagine sociale;

Ritenuto, quindi, di esercitare nei confronti della suddetta Società il controllo analogo come definito con deliberazione della Giunta Regionale 838/2009 e relativo allegato, oltre a quanto già previsto nello statuto sociale di U.C.I.T. S.r.l., nei limiti sopra indicati;

Visto l'articolo 1, comma 2, dell'allegato 1 alla deliberazione n. 838 sopra citata, relativo all'"Esercizio del controllo analogo sulle società *in house* totalmente possedute da parte della Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi del quale vengono individuate le Direzioni Centrali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo delle singole società, in relazione agli affidamenti e compiti ad esse assegnati, con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come da ultimo modificata dalla deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1810 che definisce l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni dell'Amministrazione regionale, ed in particolare l'articolo 48 relativo alla Direzione centrale ambiente ed energia;

Ritenuto, pertanto, di individuare nella Direzione centrale ambiente ed energia la struttura competente a curare gli adempimenti relativi all'esercizio del controllo analogo sulla U.C.I.T. S.r.l.;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", emanato in attuazione della delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016, che ha disciplinato la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e

riduzione della spesa pubblica, e che contiene anche la disciplina delle società *in house*;

Visti i principi comuni in materia di esclusione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Ritenuto di riservarsi di apportare allo statuto di U.C.I.T. S.r.l. le modifiche statutarie che si rendono necessarie;

Visto l'articolo 22, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale prevede che ciascuna amministrazione pubblica e aggiorni annualmente, tra l'altro, i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione nell'idonea sottosezione del sito istituzionale della Regione "Amministrazione trasparente", eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale;

Ritenuto necessario che gli uffici si attivino, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di tutto quanto necessario per l'effettiva e integrale attuazione della presente deliberazione;

Visto l'articolo 1, commi 491 e ss., della Legge 24 dicembre 2012, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie;

Dato atto che la suddetta imposta si applica ai soli trasferimenti aventi ad oggetto azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile e non ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata;

Visto l'articolo 35, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 26/2014, ai sensi del quale per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto, in ogni caso, il sopra richiamato articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014, ai sensi del quale, tra l'altro, il trasferimento della proprietà dei beni mobili è esente da oneri fiscali;

Dato atto che, pertanto, in relazione al trasferimento del diritto di proprietà delle quote della U.C.I.T. S.r.l. non si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente ed energia, di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per le motivazioni in premessa, di prendere atto del subentro della Regione nella titolarità del diritto di proprietà della quota di partecipazione pari ad euro 24.000,00 (ventiquattromila), corrispondente all'80% dell'intero capitale sociale, di

U.C.I.T. S.r.l. con sede in Udine, prima nella titolarità rispettivamente della Provincia di Udine per una quota pari al 70% del capitale sociale e della Provincia di Gorizia per una quota pari al 10% di esso.

2. Per le motivazioni in premessa, di prendere atto della natura di società *in house* di U.C.I.T. S.r.l. e di individuarla quale società strumentale *in house* della Regione per lo svolgimento delle attività finalizzate a:

1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge 10/1991;

2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;

4) verifiche in materia energetica;

3. Per le motivazioni in premessa, di dare atto che la Regione subentra a pieno titolo nella gestione dei contratti di servizio in essere con le Province di Udine e Gorizia, garantendo la necessaria operatività di U.C.I.T. S.r.l. ai fini della continuità del servizio da erogare alla collettività;

4. Per le motivazioni in premessa, la Regione esercita il "controllo analogo", inteso quale esercizio di funzioni di indirizzo, di controllo e di vigilanza, da svolgersi sia ex ante che ex post, tanto sugli organi che sull'intera attività di U.C.I.T. S.r.l. e titolare di un affidamento *in house*, in maniera tale da avere in ogni momento un potere di influenza determinante sulla stessa Società, dal punto di vista sia strutturale che funzionale, in ottica sia gestionale sia finanziaria, da svolgersi anche in forma associata, previa intese con gli altri soci della Società.

5. Il controllo analogo di cui al punto 4) è esercitato nei termini e secondo le modalità di cui all'allegato 1) alla deliberazione della Giunta Regionale 838/2009, nei limiti di compatibilità con la compagine societaria plurima e in coerenza con lo statuto societario.

6. Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, dell'allegato 1 della delibera da ultimo citata è individuata la Direzione centrale ambiente ed energia quale struttura competente a curare gli adempimenti relativi all'esercizio del controllo analogo su U.C.I.T. S.r.l.

7. Di riservarsi di apportare allo statuto di U.C.I.T. S.r.l. le modifiche statutarie che si rendono necessarie.

8. Di disporre che gli uffici si attivino, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di tutto quanto necessario per l'effettiva e integrale attuazione della presente deliberazione.

9. Si dà atto che in relazione al trasferimento del diritto di proprietà delle quote di U.C.I.T. S.r.l. non si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie.

10. Di pubblicare la presente deliberazione nell'idonea sottosezione del sito istituzionale della Regione "Amministrazione trasparente", eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE